

con una netta riduzione dei costi, a scalare negli anni e già scesi dai 2.600.000 euro del 2009 a 2.100.000 euro del 2014.

Ritornando alla vicenda degli incendi dolosi, dopo il mese di maggio 2012, la serie di episodi – così come risulta dalla scheda allegata alla relazione del sindaco (doc. 22/1) - si interrompeva, tranne che per un episodio; tuttavia gli incendi ai cassonetti venivano ripresi l'anno successivo, cioè, grosso modo, a febbraio-marzo del 2013, all'apparenza in funzione del fatto che nel mese di aprile 2014 sarebbero scaduti sia la convenzione dei comuni con la comunità montana, sia il contratto di appalto della comunità montana con la società Aimeri ambiente srl.

In particolare, come si è detto, il 30 aprile 2013 veniva dato fuoco ai magazzini comunali, con la tecnica dell'innesto sotto un automezzo parcheggiato fuori del magazzino. A questo incendio facevano seguito numerosi altri incendi di cassonetti nei successivi mesi di agosto, settembre, novembre, dicembre 2013 e nel mese di gennaio 2014.

Invero, nelle more della scadenza del contratto di appalto, era accaduto che la comunità montana feltrina, poi divenuta Unione montana feltrina, a partire dal 2012, al dichiarato scopo di predisporre gli atti necessari per il nuovo bando concernente la raccolta dei rifiuti (già nel mese di maggio 2013), aveva inviato ai comuni associati le “schede” per la stesura del bando relativo alla raccolta differenziata per il periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2019, con l'invito a consegnare tali schede, compilate e sottoscritte, entro il 15 luglio 2013 e con la specifica indicazione relativa a se e per quali categorie merceologiche di rifiuti gli stessi comuni intendevano affidare la gestione alla UMF mediante appalto esterno.

Prima della scadenza del termine di consegna il comune di Feltre, in sede di conferenza dei sindaci della UMF, chiedeva una proroga dei termini fino agli inizi/metà del mese di settembre 2013 al fine di completare l'analisi del sistema di gestione in essere, preliminare ad ogni decisione sulle eventuali classi merceologiche di rifiuti da affidare in gestione alla UMF.

A seguito del completamento della suddetta analisi, in data 23 settembre 2013, con lettera (prot. n. 016083), il comune di Feltre manifestava l'intenzione di procedere alla gestione diretta anche della rimanente parte del servizio di raccolta di IPL e carta, portandosi, quindi, a partire dal 1° maggio 2014, a gestire direttamente la raccolta integrale del secco indifferenziato, degli IPL e della carta. Con la stessa comunicazione, il comune di Feltre manifestava la propria intenzione di aderire all'appalto gestito dalla UMF, in fase di definizione, per le sole classi merceologiche del vetro, dell'umido e degli allontanamenti dall'ecocentro e condizionava la sottoscrizione delle “schede” alla modifica e/o alla revisione delle caratteristiche e dei termini generali dell'appalto, come riportati in un foglio allegato alle “schede”, ritenuti non pienamente condivisibili dall'amministrazione comunale feltrina.

Infine, il distacco dalla comunità montana e l'avvio graduale della raccolta in proprio, già noto nell'ambiente degli addetti ai lavori, veniva ufficializzato il 13 dicembre 2013, nel corso di una conferenza stampa. Tuttavia, proprio, nello stesso giorno e, dunque, con tempi e modalità non casuali, venivano incendiati due cassonetti della carta e in quella settimana venivano complessivamente incendiati sette cassonetti della carta.

Pur non essendo stata attuata alcuna minaccia nei confronti del sindaco o degli altri amministratori locali, era stata disposta in via prudenziale, già a seguito dell'incendio ai magazzini comunali, la vigilanza generica radiocollegata nei confronti del sindaco e dell'assessore con delega al settore ambientale. In sede di riunione tecnica di coordinamento interforze erano state inoltre intraprese le seguenti azioni di contrasto ai fenomeni delittuosi:

- a) l'intensificazione della vigilanza nelle aree ecologiche;
- b) presso la centrale operativa della compagnia carabinieri di Feltre veniva predisposta la mappatura delle aree ecologiche della città, per una facile individuazione in caso di emergenza;
- c) nel periodo febbraio-marzo 2014 venivano installate due foto trappole fornite dal Corpo forestale dello Stato su due diverse isole ecologiche.

Il dato positivo è costituito dal fatto che non si sono verificati più incendi ai cassonetti, pur se non sono stati individuati i responsabili degli atti criminosi, ma soprattutto che il comune di Feltre ha realizzato l'obiettivo perseguito della raccolta diretta dei rifiuti.

5. Il contratto di appalto concluso con la Ramm srl

Il presidente dell'Unione montana feltrina, Federico Dalla Torre, eletto a tale carica nella seduta del 15 ottobre 2014, nella sua audizione del 21 novembre 2014, ha riferito in ordine alla società Ramm srl, con sede in Pianiga (VE), nonché in ordine alla Aimeri ambiente srl, con sede a Rozzano (MI), producendo una relazione a sua firma (doc. 23/1).

Nella relazione allegata si legge che l'UMF gestisce, tra gli altri, i servizi di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento rifiuti, su delega dei comuni che ne fanno parte. La relativa gestione viene affidata in base a gare ad evidenza pubblica, che vengono svolte in base a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in base al regolamento dell'ente per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.

A seguito di aggiudicazione, si procede d'ufficio a verificare le dichiarazioni avanzate dall'aggiudicatario in sede di partecipazione; qualora le stesse non risultino veritiere, si procede alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si procede, altresì, alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che viene effettuata dopo l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cui esito negativo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.

La perdita, anche di uno solo, dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione nel corso del rapporto contrattuale costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto medesimo. Inoltre i documenti di partecipazione alla gara e il conseguente contratto prevedono che l'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

Fatte queste premesse di carattere generale, il presidente dell'Unione montana feltrina ha posto in evidenza il fatto che, tra i contratti attualmente in essere, destavano particolare attenzione due situazioni, quella concernente la Ramm srl e quella relativa alla Aimeri ambiente srl.

Partendo da quest'ultima posizione, solo per motivi di carattere espositivo con quanto sopra detto, il presidente ha riferito: 1) che, in data 22 luglio 2014, si era svolta la gara relativa alla raccolta e al trasporto rifiuti RSU sul territorio della UMF, suddivisa in cinque lotti, a seconda della tipologia di rifiuto; 2) che la società Aimeri ambiente srl, con sede in Rozzano (MI), si era aggiudicata 4 dei 5 lotti della gara, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 6.760.254,06, IVA esclusa; 3) che la durata del contratto di appalto veniva fissata in anni cinque, con decorrenza dal 1° settembre 2014 e fino al 31 agosto 2019; 4) che i compensi corrisposti alla società appaltatrice si erano notevolmente ridotti, dopo l'internalizzazione dei servizi di raccolta da parte del comune di Feltre.

Invero, come si è detto, il bando di gara era stato diviso in cinque lotti, quattro dei quali sono stati vinti dalla Aimeri ambiente srl, mentre il quinto lotto, quello concernente il recupero e lo smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto autorizzato, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 gennaio 2016, non era stato aggiudicato in occasione della gara anzidetta, ma solo successivamente. In particolare, l'appalto di quest'ultimo lotto era stato aggiudicato alla Ramm srl, a seguito di trattativa privata, alla quale erano state invitate 9 ditte, con un importo di aggiudicazione pari a euro 196.100,00, IVA esclusa.

Il sindaco di Feltre ha riferito che, in precedenza e fino al mese di aprile 2014, vi era una convenzione dei comuni con la comunità montana, la quale aveva appaltato alla Aimeri ambiente srl, con un unico lotto, la raccolta di tutti i rifiuti urbani. Successivamente, dopo che l'amministrazione comunale feltrina aveva denunciato la scarsa trasparenza dell'appalto, aveva optato per la gestione diretta di tutto il secco, di tutti gli IPL, di tutta la plastica e di una parte

degli allontanamenti dall'ecocentro, demandando alla Unione montana soltanto la raccolta della frazione del vetro e della frazione dell'umido, era intervenuto un nuovo appalto tra il comune di Feltre e l'Unione montana per ridefinire condizioni più chiare e trasparenti del servizio di raccolta.

In tale contesto, l'Unione montana decideva di spacchettare il servizio complessivo, mettendo a gara cinque lotti diversi (ad esempio, tutto il secco ovvero una parte della plastica) e, a seguito di tale gara, la ditta Aimeri si era aggiudicata quattro dei cinque lotti.

Per entrambi gli appalti, erano state eseguite le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, che erano risultate tutte negative. Tuttavia, la nota dell'UMF (doc. 23/1) segnala che, a fronte della richiesta di comunicazione antimafia, inoltrata alla prefettura di Milano con protocollo 4962 in data 23 settembre 2014, per quanto concerne la società Aimeri ambiente srl, quest'ultima rispondeva (con suo protocollo 12B.7/2005000862 Area 1 OSP Bis) che le verifiche in corso a carico della società erano di particolare complessità. In conclusione, non essendovi argomenti in contrario, l'Unione montana feltrina, in data 22 luglio 2014, procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Aimeri ambiente srl.

Per completezza di informazione, la relazione del prefetto di Belluno rappresenta che nel 2013 si sono tenute presso gli uffici di prefettura due procedure di conciliazione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, che hanno riguardato due aziende operanti nel settore in esame.

Le procedure in questione, che si sono concluse positivamente, hanno riguardato la ditta Aimeri ambiente srl, con sede a Rozzano, in provincia di Milano, ma molto presente nella provincia di Belluno, e la Buttol srl, con sede a Quero Vas ma operante nell'area campana, in particolare, nel nolano, dove la stessa è risultata affidataria di diversi contratti di appalto per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, per importi anche ragguardevoli.

Il quinto lotto della raccolta rifiuti dell'UMF, concernente - come si è detto - il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto autorizzato, era già stato affidato alla Ramm srl, in data 11 marzo 2014. Si è visto che l'UMF, dopo le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legge, con contratto di appalto in data 11 marzo 2014, ha affidato alla Ramm srl il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti presso un impianto autorizzato, per il periodo 1° febbraio 2014 - 31 gennaio 2016.

Sul punto, il direttore tecnico della Ramm, Michele Bernardi, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che i rifiuti ingombranti dell'UMF vengono travasati presso l'impianto di Dolomiti ambiente e da lì portati presso l'impianto di selezione della stessa Ramm a Pianiga (VE).

A seguito delle notizie diffuse dagli organi di informazione, in merito alle accuse di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta e truffa ai danni degli enti pubblici riguardanti i

vertici della Ramm srl, era stata effettuata una nuova verifica dei requisiti della medesima nei mesi di luglio e agosto 2014 e, in data 7 agosto 2014 (prot. 3981), l'UMF aveva fatto richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla prefettura di Belluno, la quale aveva risposto (prot. 28506/12B) che, con riferimento a tale richiesta, erano in corso accertamenti istruttori, anche in relazione alle novità introdotte da decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153.

In effetti, dalla relazione del prefetto di Belluno del 23 ottobre 2014 (doc. 6/1) risulta che, dalla verifica effettuata alla banca dati del Sistema informativo interforze, è emersa a carico dell'amministratore unico della Ramm srl una segnalazione per reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, in attesa di provvedimento definitivo. Invero, il prefetto di Venezia, in data 25 settembre 2014, revocava l'iscrizione nella *white list* provinciale della predetta società, autorizzata appena due mesi prima e, cioè, in data 8 luglio 2014.

Il provvedimento trova la sua ragion d'essere nell'ordinanza del gip presso il tribunale di Reggio Calabria (doc. 238/2) che, proprio, nella stessa data, 8 luglio 2014, con ordinanza n.5136/2009 r.g. gip, pronunciata nel procedimento penale n. 5567/09 r.g.n.r. - direzione distrettuale antimafia, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, tra gli altri, di Rossato Sandro, amministratore unico della capogruppo, Rossato Fortunato srl, che aveva il controllo totalitario della Ramm srl, la quale a sua volta controllava la Berica Recuperi srl, con sede in Alonte (su quest'ultima circostanza ha riferito l'amministratore unico della Ramm, Francesco Busato, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014).

Il gip di Reggio Calabria ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo delle quote della Rossato Sud srl, società controllata nella misura del 50 per cento dalla Rossato Fortunato srl, e del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società di proprietà della Edil Primavera srl, riconducibile alla famiglia Alampi, entrambe con sede legale a Reggio Calabria.

Al fine di spiegare l'avvenuta intempestiva iscrizione della Ramm nella *white list*, la relazione del prefetto di Venezia (doc. 66/1) spiega che, con nota del 7 luglio 2014, la Guardia di finanza di Venezia aveva trasmesso alla prefettura un estratto della sentenza del 24 ottobre 2008, con cui il gup di Reggio Calabria in sede di rito abbreviato aveva pronunciato la piena assoluzione di Rossato Sandro, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Rifiuti spa".

6. I rapporti tra i Rossato della Ramm e la cosca Alampi

Risulta a pagina 112 e seguenti della relazione prodotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVI legislatura sulla regione

Calabria, che alcuni imprenditori, gli Alampi, specializzati nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in collegamento con la cosca mafiosa dei Libri, allo scopo di gestire le discariche di Motta San Giovanni e di Gioia Tauro, avevano costituito insieme ai Rossato un'ATI per effettuare tali attività. Dell'associazione temporanea di imprese facevano parte, tra le altre, la Edil Primavera srl, con sede in Reggio Calabria, riconducibile alla famiglia Alampi, operante nel settore dell'edilizia e la Rossato Fortunato srl, con sede in Pianiga (VE), operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi.

Su tale processo (n.1669/01 r.g.n.r.- direzione distrettuale antimafia), denominato, come si è detto, "Rifiuti spa", si era soffermato anche il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il quale, nel corso della sua audizione, aveva posto in evidenza che l'aspetto più inquietante dell'intera vicenda era costituito dal fatto che, al momento in cui si erano svolte le indagini dei carabinieri, le gare di appalto erano state già regolarmente espletate, a dispetto ovvero in assenza di certificazione antimafia.

Dopo la pronuncia assolutoria del gup di Reggio Calabria, il prefetto di Venezia, rilevata l'insussistenza di un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nella Ramm srl, per il tramite della famiglia Rossato, aveva proceduto all'iscrizione della società nella *white list* della prefettura di Venezia. Peraltro, la nota della Guardia di finanza faceva seguito ad altra nota del Corpo che, in data 27 marzo 2014, aveva riferito che non sussistevano elementi negativi a carico del Rossato, così pure concludevano positivamente le note del comando provinciale della Guardia di finanza di Venezia e della DIA - Centro Operativo di Padova, rispettivamente, in data 27 febbraio 2014 e 15 marzo 2014. Di conseguenza, la prefettura di Venezia, preso atto che non erano emersi ulteriori elementi su Rossato Sandro e sulla Ramm srl rispetto a quanto già a conoscenza dell'ufficio, a partire dal 2011.

Viceversa, nell'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere, pronunciata in data 8 luglio 2014 (doc. 238/2), il gip di Reggio Calabria osserva che le relative indagini sono intimamente connesse all'indagine convenzionalmente denominata "Rifiuti spa", esitata nella sentenza n. 1615/08, emessa dal tribunale di Reggio Calabria in data 22 dicembre 2008 (cfr. faldone n. 3 allegato alla richiesta del pubblico ministero), nella quale il collegio, dopo aver sancito per la prima volta l'esistenza della cosca di matrice 'ndranghetista facente capo alle famiglie Alampi/Siclari, aveva efficacemente posto in evidenza l'inedita peculiarità del *modus operandi* della stessa, la quale, diversamente rispetto al passato, quando l'operato criminale delle organizzazioni mafiose si era estrinsecato, per lo più, attraverso la realizzazione di condotte estorsive ai danni di imprenditori, era direttamente entrata a titolo proprio e personale all'interno della gestione delle gare di appalto, mediante il fittizio paravento giuridico di una impresa, la Edil Primavera srl, in particolare.

Pertanto, con tale strumento giuridico, la stessa cosca - e con essa tutte le altre potentissime compagini mafiose che condividono in pieno la logica della spartizione “territoriale” - era in grado di gestire, direttamente e insieme alle altre “famiglie”, il settore degli appalti pubblici senza fare ricorso al canale - comunque esterno e secondario - dell’estorsione e della collusione con imprese “soltanto” vicine, ma non del tutto appartenenti (cfr. pagina 26 sentenza 1615/08 cit.).

Gli uomini della consorteria Alampi, peraltro, secondo quanto emerso in quella indagine e nella successiva *discovery* dibattimentale, avevano operato nel locale panorama associativo nell’assoluto rispetto e conformità alle ferree logiche di mafia, ben consci che, se da una parte erano in grado di offrire e mettere a disposizione, in maniera irreversibile, la propria impresa, dall’altra avrebbero dovuto comunque ripartire i profitti degli appalti aggiudicatisi con altre compagini territoriali responsabili della singola aggiudicazione pubblica, ovvero provvedere all’irrinunciabile allocazione, nell’espletamento dei lavori, di uomini e mezzi indicati dalla cosca di riferimento.

Nella successiva ordinanza custodiale dell’8 luglio 2014, che vede coinvolti i Rossato, il gip pone in evidenza gli stretti collegamenti della famiglia di Rossato Fortunato con la cosca Alampi, a tal punto che Mamone Lauro, definito *alter ego* di Alampi Matteo, capo indiscusso della cosca mafiosa, era l’amministratore unico della Rossato Sud srl, nonché il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società controllata dalla Edil Primavera, che faceva capo alla cosca Alampi.

Invero - si legge nell’ordinanza del gip - nonostante fosse detenuto, il capo indiscusso del gruppo era Alampi Matteo, il quale continuava ad assumere decisioni cruciali e a veicolarle all’esterno attraverso i suoi familiari, ovvero, con il compiacente ausilio dei legali, prestatosi a fungere da latori di ambasciate o, addirittura, scrivendo lettere a Mamone Lauro, l’amministratore della Rossato Sud srl, da lui stesso prescelto per continuare a gestire, attraverso l’impresa, gli illeciti interessi del gruppo, ad onta dei provvedimenti giudiziari di sequestro e di confisca, nella tracotante convinzione che essa fosse, pur sempre e irriducibilmente, l’impresa “di famiglia” che, come tale, alla “famiglia” dovesse e debba procurare guadagni, leciti e/o non.

Le emergenze investigative hanno disvelato, altresì, che la compagine criminale in parola aveva una propria delineata e funzionale organizzazione strutturale costituita da mezzi, supporti logistici e strumenti a disposizione della famiglia, oltre che una connotazione precipuamente gerarchica, manifestata nell’azione dei singoli - secondo rigide direttive del capo, Matteo Alampi - con la puntuale definizione di ruoli e di specifiche mansioni ai dipendenti all’interno dell’impresa “schermo”, pura espressione delle attività della cosca.

Nel corso delle indagini si assisteva, in tempo reale, all’esecuzione e messa in atto del progetto di riaffermazione e realizzazione degli interessi economico - imprenditoriali del sodalizio, che, pur

dopo le condanne subite nel processo “Rifiuti spa”, lungi dall’essere stato smantellato, come una pernicioso Araba Fenice, aveva cercato e trovato nuove strade per continuare ad operare indisturbato.

Il progetto aveva innanzi tutto trovato propizia occasione nell’avvenuto dissequestro, in data 18 dicembre 2008, delle quote societarie (il 50 per cento) della Rossato Sud srl riconducibili a Rossato Sandro, il quale, imputato nel citato processo “Rifiuti spa” (per lui definito con le forme del rito abbreviato) era stato assolto con sentenza emessa dal gup del tribunale di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2008, n. 559/08. Ebbene, a seguito di tale dissequestro, venutasi a creare una sostanziale equiparazione tra le quote di proprietà dello Stato (relative alla parte confiscata) e quelle di proprietà privata (facenti capo a Rossato Sandro), in data 16 marzo 2009 Rossato Sandro, il fratello Rossato Gianni (cl. 1948) e la figlia Rossato Elisa (cl. 1978) avevano concordato con gli Alampi la sostituzione dell’amministratore, già nominato dal tribunale (per la parte in sequestro) nel dottor Spinella, con il sodale ingegner Mamone Lauro che, supportato dall’altro sodale Alati Domenico, con funzioni di direttore tecnico, assumeva la piena gestione dell’intero sistema imprenditoriale già direttamente riconducibile alla cosca Alampi.

Del resto, proprio Alampi Matteo, sin dai primissimi colloqui intercettati in carcere (in particolare nel colloquio di seguito riportato, del 2 febbraio 2009), aveva in più occasioni ribadito la necessità della creazione da parte del Mamone di una “nuova squadra”, tale da consentire alle aziende di “ripartire” con una veste quanto più possibile “pulita”[“ ... lui ha carta bianca ... (. . .) ... lui sa come deve fare ma lui l’ingegnere. sa quello che deve fare ... non c’è bisogno ... lui deve fare piano, piano ... (. . .) ... lui deve fare squadra nuova ... (. . .) ... poi lui si nomina i suoi consulenti ... (. . .) ... intanto si fa la sua squadra nuova ... (. . .) ... di tutti quelli che ha, lui non è che me li può mandare tutti in giro o a casa ... (...) .. lui deve fare che ognuno me li mette in posti lontani ... (. . .) ... che mi sono responsabili uno di questo uno di questo, e uno di questo .” (. . .) ... capisci cosa ti voglio dire ... poi piano, piano lui si regola”].

Matteo Alampi aveva quindi illustrato al padre Giovanni, nei dettagli, come avrebbe dovuto essere attuata tale prima fase (“... si però, papà, la priorità è una ... è una ... lui deve tirare una linea ... una linea ... tutto quello che è il vecchio lo deve mettere di lato e se lo prende, un foglio alla volta .. , e mi deve dare squadra nuova ... (. . .) ... poi tutti quelli che ha, ragionieri i geometri l’ingegnere intanto li deve ... (ndr fa un gesto con la mano dx ad indicare il verosimile allontanamento) .. ,(..) ... fiducia a nessuno! Gli spieghi il fatto, dove sono gli interessi ... (. . .) ... la cosa è .. la cosa è che lui deve partire con gente nuova .. con esperienza lui si deve nominare un tecnico ... un tecnico .. , dei suoi ... “). Costituita la “nuova squadra”, l’ingegnere avrebbe quindi dovuto passare alla seconda fase, gradualmente risanando i bilanci societari, attraverso una mirata

attività di saldo dei debiti ancora pendenti e concomitante recupero dei crediti maturati: [“Alampi Giovanni (cl. 1946): “*gli ho accennato quali sono le priorità...nuove commesse*” Alampi Matteo (cl. 1969): “*vabbé ma queste lui le sa papà ... questo è un tecnico*” Alampi Giovanni: “*priorità recupero credito*” Alampi Matteo: “*si ...si*”].

La terza fase sarebbe quindi stata incentrata sul progressivo svuotamento della società Edil Primavera srl (unica interamente di proprietà degli Alampi, ma destinata alla definitiva confisca e, perciò, priva di interesse per la cosca), che avrebbe dovuto essere progressivamente ridotta nel personale (che sarebbe stato “trasferito” alle altre aziende attive) e sfruttata esclusivamente per il “nolo a freddo” dei mezzi d’opera da parte della Rossato Sud srl.

Da tale *modus operandi* emerge evidente il tentativo della criminalità organizzata di gestire direttamente gli appalti pubblici, mediante una gestione affidata formalmente a soggetti insospettabili, scelti dai vertici della cosca, così ponendosi quale interlocutore economico in grado di distorcere le regole della libera contrattazione a danno delle imprese sane.

Nell’ordinanza del gip di Reggio Calabria si legge che le indagini svolte avevano consentito di confermare quanto già emerso all’esito della precedente inchiesta denominata “Rifiuti spa”, cioè che per la prima volta a Reggio Calabria una cosca munita dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, si avvaleva dello strumento fittizio di un’impresa, costituita *ad hoc*, offerta e messa a disposizione delle altre consorterie criminali al fine di assumere all’unisono, nell’ambito di una perversa logica spartitoria tipicamente ‘ndranghetista, il controllo di tutti gli appalti mediante la diretta gestione delle gare, in assenza, cioè, di vincoli esterni e senza necessità di ricorrere alle “classiche” forme di intimidazione o di infiltrazione dall'esterno rispetto ai canali associativi, propri degli appartenenti alle locali famiglie di mafia.

Non dunque - si legge nella sentenza pronunciata dal gup di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2008 n. 559/08 - una impresa vittima, né tanto meno una impresa “semplicemente” vicina o collusa con un sodalizio illecito, ma qualcosa di più e qualcosa di diverso: una stessa cosca, che utilizzando l’artificioso paravento giuridico ed economico di una struttura imprenditoriale, entra direttamente in nome e per conto proprio - nonché delle altre consorterie di ‘ndrangheta ad essa affiliate - nell’intero settore degli appalti, nonché, in precipuo modo, nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello edilizio, così condizionando *ab origine* la pratica della libera concorrenza e acquisendo gli appalti mediante preventivi accordi già stipulati con la cosca preposta al controllo del territorio in cui doveva essere espletata la singola gara pubblica o privata.

A ciò si aggiunga la non celata volontà della cosca di “tenere sempre fuori lo Stato” dalle proprie vicende, volontà resa evidente sia in occasione della risoluzione di “questioni” con altri personaggi (nella quale gli uomini della cosca facevano ricorso ad intermediari appartenenti alla

‘ndrangheta), sia nella costante tensione ad eludere le Forze dell’Ordine per evitare che esse si insinuassero negli affari.

Tutto ciò chiarito, va osservato che il ruolo dei Rossato nella vicenda de qua è del tutto simile a quella assunto, negli stessi anni (2008/2010) in Lombardia dal “Gruppo Perego”, oggetto di esame della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella precedente legislatura (cfr. cap. 2.4 “L’assalto della ‘ndrangheta al gruppo Perego e i tentativi di inserimento nei grandi gruppi industriali nazionali (“operazione Tenacia”). Anche in quel caso l’imprenditore lombardo, Ivano Perego, dismettendo consapevolmente i suoi poteri decisionali in favore del capo cosca Salvatore Strangio, aveva consentito che la Perego General Contractor srl divenisse una sorta di anomala “stazione appaltante” a beneficio della ‘ndrangheta.

È questa la ragione per cui i calabresi non hanno bisogno di atti di intimidazione per ottenere lavoro, in quanto sono loro stessi che se lo danno. Si tratta di una operazione che rappresenta un salto di qualità dell’organizzazione criminosa, che adopera il suo potere non già per condizionare dall’esterno le scelte degli imprenditori, a seconda dei casi, vittime o collusi delle scelte mafiose, ma diventa essa stessa imprenditore, sostituendosi dapprima all’amministratore formale - grazie alla connivenza di quest’ultimo - e poi, con l’acquisizione di partecipazioni nel capitale della società infettata, entra nel consiglio di amministrazione della stessa.

Non v’è dubbio che tale situazione determina un passaggio qualitativo degno di notevole allarme, in quanto registra l’avvenuta simbiosi tra impresa e mafia, un risultato sovente temuto come futuristica prospettiva da contrastare, ma che invece si scopre già totalmente in essere, in Lombardia, come in Calabria, grazie a imprenditori compiacenti del Nord (i Perego e i Rossato), che per puro profitto conferiscono all’impresa mafiosa il bagaglio della loro rispettabilità e delle loro conoscenze tecniche.

Peraltro, questo dato porta il livello del possibile conflitto su un piano più elevato e interno alla struttura mafiosa: quello del rispetto - da parte del mafioso espressione di una certa famiglia - dei criteri di ripartizione, a tutela degli interessi delle altre cosche.

7. Le ulteriori vicende della Ramm srl

Tornando alla specifica vicenda della Ramm, il prefetto di Venezia, nella nota consegnata alla Commissione in sede di audizione, in data 27 novembre 2014 (doc. 66/1), ha comunicato che la società non aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso il citato provvedimento di revoca, bensì aveva ripresentato in data 27 ottobre 2014 una nuova istanza di iscrizione alla *white list* provinciale, dopo aver provveduto a mutare il proprio assetto societario.

In particolare, il prefetto di Venezia riferiva che Rossato Gianni, Rossato Sandro e Rossato Elisa, tramite atto di donazione, avevano ceduto le rispettive quote della Rossato Fortunato srl, socio unico della Ramm srl, a Rossato Enrico e a Rossato Nicolò, rispettivamente, figli di Rossato Gianni e di Rossato Sandro, ciascuno detentore di una quota societaria pari al 50 per cento.

Era stato nominato amministratore unico Busato Francesco ed erano stati nominati direttori tecnici Bernardi Michele e Fabris Enrico. Tuttavia il prefetto di Venezia non aveva accolto la richiesta di nuova iscrizione nella *white list*, comunicando alla società il preavviso di diniego in data 6 novembre 2014, in quanto riteneva meramente strumentale la variazione degli assetti societari della Ramm srl, essendo stata attuata al solo fine di eludere le disposizioni vigenti in tema di normativa antimafia. Invero la donazione ai prossimi congiunti induceva a ipotizzare che il passaggio di quote fosse più “virtuale” che sostanziale, non comportando l’estromissione di fatto di Rossato Sandro e Rossato Gianni, i quali, attraverso i figli, potevano continuare a controllare direttamente o indirettamente la società.

Inoltre, dalla relazione del prefetto di Venezia (doc. 66/1) emerge quanto segue che il nuovo amministratore unico della Ramm srl e della Rossato Fortunato srl, Busato Francesco, è stato liquidatore del Consorzio Stabile Globus, società di Milano in liquidazione volontaria; ma anche che consiglieri del Consorzio Stabile Globus erano Matteo Alampi e il suo fedele sodale, Mamone Lauro; inoltre, che la società in liquidazione era di proprietà della Biotecnogas srl e della Rossato Sud srl.

A sua volta, anche il nuovo direttore tecnico della Ramm srl, Bernardi Michele, era uomo di fiducia di Rossato Sandro, come risulta dall’ordinanza custodiale citata del gip di Reggio Calabria (n. 5136/09 r.g. gip). Inoltre il Bernardi risulta coinvolto, insieme a Rossato Sandro e ad altri imprenditori, nel procedimento penale n. 15150/03, notizie di reato/mod. 21 della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l’accusa di avere trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto.

In quest’ultima vicenda sono coinvolti sia gli amministratori della Cal srl di Fossò (Loris Candian) e della Rossato Fortunato srl di Pianiga (Sandro Rossato), sia i dirigenti di quest’ultima società e, cioè, per l’appunto, Bernardi Michele e Scantamburlo Roberto. Tutti gli imputati sono accusati di traffico di rifiuti pericolosi e tossici, per aver riutilizzato il legno delle vecchie traversine della ferrovia al fine di realizzare palizzate da giardino e mobili vari, invece di smaltirle come rifiuti pericolosi; a tale proposito, Rossato Sandro, Candian Loris e Bernardi Michele sono stati tutti tratti in arresto nel 2005 dal Corpo forestale di Venezia in forza di ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere e illecito smaltimento di rifiuti.

In ordine a tale procedimento (pubblico ministero dottor Giorgio Gava), la stazione del Corpo forestale di Mestre ha riferito, in data il 30 gennaio 2014, che il processo sulle traversine fa riferimento al p.p. 15150/03 r.g.n.r. della procura ordinaria di Venezia; che all'esito dell'udienza tenutasi il 23 gennaio 2015 davanti al tribunale di Venezia, è stata pronunciata la sentenza n. 123/15 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; che il pubblico ministero e i difensori delle parti offese hanno annunciato il ricorso per Cassazione. In effetti, la Commissione ha acquisito la dichiarazione di appello del pubblico ministero in data 16 febbraio 2015, avverso la suddetta sentenza del tribunale di Venezia (doc. 258/1).

Nel corso della sua audizione del 3 marzo 2015, il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, ha riferito che nel procedimento n. 15150/2003 r.g.n.r., erano imputati Candian Loris, Rossato Sandro, Bernardi Michele, Scantamuro Roberto, Rossato Enrico, Lando Tiziano e Lando Nicola, tale procedimento concernendo lo smaltimento di migliaia di tonnellate di rifiuti classificati con CER 170204, corrispondenti a traversine ferroviarie dismesse, considerati rifiuti pericolosi (per l'esattezza, kg. 1.564.760), che venivano triturati insieme a rifiuti di altre tipologie in modo da confonderli.

Come si legge nel capo A) dell'imputazione, tali rifiuti, riconducibili per la quasi totalità alla Rossato Fortunato srl in qualità di produttore, trasportatore o intermediario, fuoriuscivano dall'impianto della Cal srl, società di Candian Loris, senza alcun formulario, o comunque, certamente, non come rifiuti pericolosi, laddove è del tutto pacifico che, allorquando vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, il miscuglio è rifiuto pericoloso per definizione.

Queste operazioni venivano realizzate in modo occulto e sono emersi reati di notevole di gravità, oltre a illeciti di altro tipo concernenti rifiuti urbani, giri bolla, cioè rifiuti che figuravano passati in impianti in cui non erano mai entrati, tutti funzionali alla modifica dei codici CER.

Com'è noto, gli illeciti nel settore dei rifiuti vengono svolti, infatti, o all'ingresso degli impianti dove entrano rifiuti che non potrebbero entrarvi in base alle autorizzazioni detenute, o durante la gestione, quindi con operazioni di gestione illecita, di solito di miscelazione, volte a far sparire i rifiuti più problematici, oppure in uscita, per cui vengono fatti uscire dagli impianti rifiuti con codici CER diversi dai propri, così da poterli smaltire presso impianti dove non potrebbero andare.

Sulla vicenda processuale il dottor Gava ha riferito che, dopo la sua richiesta di giudizio in data 5 giugno 2009, a febbraio del 2015 il processo si trovava ancora in fase dibattimentale di primo grado e bisognava ancora sentire il primo dei testimoni, nonostante il decorso di oltre 5 anni (questo è uno dei casi di processo martoriato da rinvii continui, correlati a notifiche che non andavano a buon fine, a mutamenti di giudice e anche alla soppressione della sede distaccata di Dolo).

Fatto sta che, di rinvio in rinvio, nel mese di gennaio 2015 era stata dichiarata con sentenza la prescrizione di tutti i reati. La procura ha proposto appello avverso la sentenza, proponendo un'interpretazione dell'istituto della sospensione della prescrizione diversa da quella data dal giudice, in quanto l'ultimo rinvio era stato disposto all'udienza del 18 ottobre 2012, su richiesta delle difese, per avere un tempo maggiore per poter preparare il controesame del teste Culiati della PG, ma a distanza di tre anni dalla suddetta udienza il dibattimento non era stato ancora ripreso.

Ci si è soffermati sulla vicenda delle traversine ferroviarie, per un verso, al fine di sottolineare la caratura di Rossato Sandro e dei suoi famigliari e, per altro verso, per sottolineare l'impotenza del sistema sanzionatorio penale a fronteggiare comportamenti criminosi di tale portata.

8. Conclusioni

La raccolta differenziata nella provincia di Belluno si attesta intorno al 68,5 per cento. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 26.832 tonnellate, viene destinato, per il 56 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico gestito dalla società La Dolomiti ambiente spa, nel comune di Santa Giustina Bellunese (località Maserot), mentre per il 29 per cento viene destinato in una delle tre discariche pubbliche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani, tutte riconducibili a enti pubblici, pur se la destinazione principale è la discarica della La Dolomiti ambiente di Ponte delle Alpi.

Sul territorio provinciale insistono tre discariche per rifiuti urbani non pericolosi e industriali, e dieci discariche per rifiuti inerti. La relazione, in data 20 ottobre 2014, del Corpo forestale dello Stato segnala, con riferimento all'anno 2013, numerosi episodi di illeciti amministrativi rilevati a carico di singoli cittadini per abbandono di rifiuti, assimilabili ai rifiuti domestici, sanzionati in via amministrativa, e conclude affermando che tali condotte abusive sono per lo più riconducibili ad azioni individuali, escluso ogni riferimento a condotte di tipo criminoso da parte di associazioni a delinquere, mentre la particolare orografia del bellunese, di fatto, impedisce il fenomeno dell'interramento dei rifiuti tossici o nocivi.

Particolare rilevanza assume il fenomeno del versamento dei residui delle lavorazioni galvaniche, specie nel settore degli occhiali, nei corsi d'acqua o nei bacini idroelettrici. Tali attività illecite, in passato più consistenti, sono attualmente ridotte per la crisi "dell'occhiale" e sono difficilmente rilevabili, in quanto si è in presenza di versamenti occasionali, fatti saltuariamente nelle rete fognaria.

Pochi i casi di accertata discarica abusiva, mentre, negli ultimi tre anni, sono soltanto due i procedimenti trasmessi per competenza funzionale a Venezia, in ragione della sussumibilità delle condotte all'articolo 260 del testo unico. L'ultimo dei due procedimenti, relativo all'anno 2012,

investe una gestione non regolare di un sottoprodotto della ditta che esegue il trattamento di rifiuti organici a Belluno, la Maserot di Sedico, la quale, durante il periodo di una certa dirigenza, ha smaltito un certo tipo di sottoprodotto dei rifiuti organici, cedendolo, per uso agricolo, senza passare attraverso un ulteriore filtro che avrebbe consentito il corretto compostaggio, e quindi la riutilizzazione.

A sua volta, la procura della Repubblica presso il tribunale di Belluno, con nota in data 23 ottobre 2014, ha comunicato che nella provincia di Belluno, negli ultimi quattro anni, le statistiche in ordine alle indagini di rilievo penale in materia di ciclo di rifiuti e gestione illecita fotografano una realtà di modeste proporzioni criminali: sono presenti iscrizioni a noti, per circa una cinquantina di fascicoli l'anno, quasi sempre per deposito incontrollato o per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione ECO della provincia.

Per quanto riguarda le attività illecite nell'affidamento di servizi inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti, merita di essere segnalata in questa sede la vicenda che ha visto coinvolti il sindaco e l'assessore con delega all'ambiente del comune di Cortina d'Ampezzo, i quali risultano indagati - unitamente a un imprenditore dello stesso comune - per il reato previsto dall'articolo 353 bis del codice penale, per avere turbato il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto dei bandi di gara relativi all'appalto di raccolta dei rifiuti nel comune ampezzano.

Gli stessi soggetti avrebbero condizionato le modalità relative alla scelta del contraente privato, previamente individuato nello stesso imprenditore indagato. Inoltre, con riferimento al medesimo appalto, gli amministratori locali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violenza privata nei confronti della funzionaria preposta all'ufficio lavori pubblici, nonché per abuso di ufficio.

A dispetto di un quadro tutto sommato tranquillo, come sopra rappresentato, si sono registrati episodi criminosi degni di rilievo e molto preoccupanti nel comune di Feltre, capoluogo della comunità montana feltrina (CMF), ora Unione montana feltrina (UMF), dove, tra il 2012 e il 2014, vi è stata una serie di incendi di natura dolosa, riguardanti in totale 38 cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai contenitori per il riciclo della carta.

Inoltre, in data 30 aprile 2013, è stato appiccato un incendio ai magazzini comunali, dove si trova la sede operativa della raccolta dei rifiuti (RSU), per la parte gestita direttamente dal comune di Feltre, provocando ingenti danni anche ai veicoli pesanti, utilizzati per la raccolta della spazzatura, ivi parcheggiati. Gli incendi sono iniziati a partire dal 1° aprile 2012, in concomitanza con la decisione assunta dall'amministrazione comunale di Feltre di gestire direttamente la raccolta degli imballaggi in plastica, delle lattine (di seguito IPL), di carta, vetro, umido, nonché degli allontanamenti dall'ecocentro, già affidata in appalto esterno (in scadenza alla data del 30 aprile

2014) alla società Aimeri ambiente srl di Rozzano (MI), in forza di convenzione che era stata conclusa non con il comune di Feltre, bensì con la CMF, ora UMF.

Invero, Feltre, capoluogo dell'UMF, conta 20 mila abitanti su circa 60 mila abitanti dell'intera comunità montana, sicché la raccolta della carta e della plastica del comune di Feltre rappresentava una quota consistente dell'appalto gestito dalla ditta Aimeri, per conto della committente CMF.

Gli incendi dei cassonetti per la raccolta della carta sono ancora proseguiti, a fasi alterne, nel corso del 2013 e sono terminati nel mese di aprile 2014. Le indagini svolte dai carabinieri non hanno consentito di individuare i responsabili di tali atti vandalici.

Tuttavia, tali incendi non hanno sortito alcun effetto intimidatorio nei confronti dall'amministrazione comunale di Feltre che, a partire dal 1° maggio 2014, gestisce direttamente la raccolta integrale del secco indifferenziato, degli IPL e della carta, nonché una parte degli allontanamenti dall'ecocentro e ha raggiunto, con tale operazione, l'obiettivo dell'abbattimento dei costi di raccolta.

All'UMF è stata demandata, da parte del comune di Feltre, soltanto la raccolta della frazione del vetro e della frazione dell'umido. Pertanto, l'Unione montana, della quale fanno parte i comuni di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte e Vas, si è occupata della raccolta dei rifiuti di tali comuni, oltre che della parte residua della raccolta del comune di Feltre.

A tale proposito, in data 22 luglio 2014, si è svolta la gara relativa alla raccolta e al trasporto rifiuti RSU sul territorio della UMF, suddivisa in cinque lotti, a seconda della tipologia di rifiuto.

La società Aimeri ambiente srl, con sede in Rozzano (MI), si è aggiudicata 4 dei 5 lotti della gara, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 6.760.254,06, IVA esclusa, mentre il quinto lotto è stato successivamente assegnato alla Ramm srl, a seguito di trattativa privata, alla quale erano state invitate 9 ditte, con un importo di aggiudicazione pari a euro 196.100,00, IVA esclusa.

Per entrambi gli appalti, erano state eseguite le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, che erano risultate tutte negative, pur se a fronte della richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dall'UMF alla prefettura di Milano, per quanto concerne la posizione dell'Aimeri ambiente srl, la prefettura si era limitata a rispondere che le verifiche in corso a carico della società erano di particolare complessità.

Tuttavia, circa due mesi dopo l'aggiudicazione e, precisamente, in data 25 settembre 2014, il prefetto di Venezia, revocava l'iscrizione nella *white list* provinciale della Ramm srl, che faceva capo a Rossato Sandro, in considerazione del fatto che nei confronti del Rossato il gip presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. 5136/2009 r.g. gip dell'8 luglio 2014, pronunziata

nel procedimento penale n. 5567/09 r.g.n.r. - direzione distrettuale antimafia, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa, di cui all'articolo 416 bis del codice penale.

Invero, Rossato Sandro era l'amministratore unico della capogruppo, la Rossato Fortunato srl, che ha il controllo totalitario della Ramm srl, la quale, a sua volta, controlla la Berica Recuperi srl, con sede in Alonte (su quest'ultima circostanza ha riferito l'amministratore unico della Ramm, Francesco Busato, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014).

Il gip di Reggio Calabria ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo delle quote della Rossato Sud srl, società controllata nella misura del 50 per cento dalla Rossato Fortunato srl, e del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società di proprietà della Edil Primavera srl, riconducibile alla famiglia Alampi, entrambe con sede legale a Reggio Calabria.

Nell'ordinanza custodiale dell'8 luglio 2014, che vede coinvolti i Rossato, il gip pone in evidenza gli stretti collegamenti della famiglia di Rossato Fortunato con la cosca Alampi di Reggio Calabria, a tal punto che Mamone Lauro, definito *alter ego* di Alampi Matteo, capo indiscusso della cosca mafiosa, era l'amministratore unico della Rossato Sud srl, nonché il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società controllata dalla Edil Primavera, che faceva capo alla cosca Alampi.

In particolare, la cosca di matrice 'ndranghetista facente capo alle famiglie Alampi/Siclari era entrata direttamente, a titolo proprio e personale, all'interno della gestione delle gare di appalto mediante il fittizio paravento giuridico di una impresa, la Edil Primavera srl, in particolare.

L'ordinanza custodiale pone in evidenza il tentativo della criminalità organizzata di gestire direttamente gli appalti pubblici mediante una gestione affidata formalmente a soggetti insospettabili, scelti dai vertici della cosca, così ponendosi quale interlocutore economico in grado di distorcere le regole della libera contrattazione a danno delle imprese sane.

In tale contesto criminale il prefetto di Venezia non ha accolto la nuova richiesta nella *white list* presentata dalla Ramm srl, ritenendo meramente strumentale la variazione operata degli assetti sociali della Ramm srl, le cui quote erano state cedute ai figli dei Rossato, mentre il direttore tecnico della Ramm era Bernardi Michele, uomo di fiducia di Rossato Sandro, come risulta dall'ordinanza custodiale citata del gip di Reggio Calabria (n. 5136/09 r.g. gip).

A questo quadro mafioso deve aggiungersi anche il fatto che il Bernardi risulta coinvolto, insieme a Rossato Sandro e ad altri imprenditori, nel procedimento penale n. 15150/03, notizie di reato/mod. 21 della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l'accusa di avere trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto.